

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1875

caso diverso mi troverei obbligato a farne oggetto di un ordine del giorno.

Giacchè mi trovo di avere la parola, per non incomodare di nuovo la Camera, domando uno schiarimento all'onorevole ministro a proposito dei rimborsi: si tratta di una somma e di una tassa che, pagandosi ora, sono certo dovrà essere restituita e quindi ingrossare il capitolo dei rimborsi.

L'onorevole ministro e la Camera ricorderanno che l'anno scorso, quando furono proposte le modifiche alla legge sulla ricchezza mobile, tra gli altri redditi furono tassati i canoni *quandocumque*.

Sul proposito fu grande questione nella Camera: io fui il primo ad osservare che tali capitali non potessero essere compresi nella ricchezza mobile, mentre pagavano già l'imposta fondiaria. Il ministro sostenne la sua tesi, la quale passò alla Camera alla maggioranza appena di tre o quattro voti: ma innanzi al Senato poi il ministro, nella sua lealtà, comprese la giustizia di esonerare tali capitali dalla doppia tassa, e promise che avrebbe presentato un provvedimento all'oggetto, e nominò anche una Commissione.

Io mi permetto di domandargli che cosa si è fatto? Il ministro intende di provvedere acciocchè questi capitali, che già pagano un ruolo, siano esonerati dalla tassa di cui poi furono gravati?

PLEBANO. In questo capitolo 93, *Restituzioni e rimborsi d'imposte dirette*, è stanziata pel 1875 la somma di 6 milioni.

È questo un capitolo che io vorrei vedere un giorno o l'altro scomparire dal bilancio, perchè in quel giorno le nostre imposte saranno solidamente e regolarmente applicate ed anche regolarmente pagate; ma questo giorno pur troppo è ancora lontano. Per oggi anzi io temo che la somma di 6 milioni sventuratamente non sia sufficiente al bisogno. E ciò temo perchè conosco le molte cause che all'inesigibilità dell'imposta danno luogo. E poichè di queste cause ho avuto occasione di esaminarne personalmente e praticamente qualcuna, io mi permetterò di esporle brevemente alla Camera ed al ministro, perchè veggano se non sia il caso di qualche disposizione che venga a diminuirle.

Una prima causa per cui ha luogo l'inesigibilità è il rimborso, è il cattivo modo con cui sono formati i ruoli delle imposte. Ciò dico specialmente per quanto riguarda l'imposta della ricchezza mobile.

Io ho avuto occasione di esaminare parecchi ruoli dell'imposta di ricchezza mobile, e in molti ho visto che il contribuente non è designato altro che col semplice nome personale e nome di fami-

glia, senza paternità, senza indicazione di domicilio.

Da ciò che cosa ne viene? Ne viene l'impossibilità d'identificare il contribuente, e quindi di escuterlo occorrendo, e di esigere la tassa. Ne viene, cioè, una prima causa d'inesigibilità, e quindi di rimborso.

Ma v'ha di peggio ancora. Questa inesattezza nella designazione dei contribuenti, nei ruoli della ricchezza mobile, ha prodotto qualche altro inconveniente più grave ancora forse di quello che sia la inesigibilità dell'imposta. È avvenuto, non una volta soltanto, ma parecchie decine di volte, che un contribuente iscritto nel ruolo d'imposta di ricchezza mobile avesse nome identico con un altro che non era contribuente.

L'agente della riscossione, non potendo riscuotere bonariamente la tassa, si rivolse anzitutto all'agente delle imposte, all'intendenza, per avere delle indicazioni intorno all'identità di questo contribuente; l'agente delle imposte e l'intendenza di finanza rispondono: che quel tale individuo che è moroso al pagamento della ricchezza mobile è quello stesso che è possessore del tale fabbricato o del tale fondo rustico.

L'agente della riscossione allora è in obbligo di esperire l'azione immobiliare contro questo individuo. Si esperisce quest'azione; si espropria del suo fabbricato questo individuo designato dall'intendenza, e dopo che cosa si viene a riconoscere? Si viene a riconoscere che questo espropriato non era il contribuente iscritto nel ruolo dell'imposta di ricchezza mobile, ma non aveva altro torto che quello di avere un nome identico a quello del debitore moroso. Questo fatto non è, come dissi, avvenuto una volta sola, ma parecchie. Ed io lascio immaginare alla Camera quali siano gl'inconvenienti che ne derivano. Prima di tutto, la inesigibilità, in secondo luogo, una serie di spese che non si sa a carico di chi debbano essere, in terzo luogo poi, il grandissimo danno di espropriare un individuo della sua proprietà, unicamente perchè ha la sventura di portare un nome come quello di un contribuente moroso.

E tutto ciò perchè? Perchè nei ruoli non sono sufficientemente indicati i contribuenti, perchè non sono indicati in modo da essere facilmente riconosciuti dagli agenti della riscossione. E questa è una prima causa di inesigibilità.

Ve ne ha una seconda, che riguarda esclusivamente l'imposta sui terreni. E qui io dovrei, prima di tutto, rivolgere al signor ministro una domanda; come cioè sia eseguita la legge sulle volture.

Vi ha una legge la quale prescrive l'obbligo di